

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta
C.F.00389360207

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. **102**

Del **23/12/2019**

Oggetto:

ACCESSO CIVICO. ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DOMANDE DI ACCESSO E CONSEGUENTI MISURE ORGANIZZATIVE

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 9.30 nella sala delle adunanze del Comune convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con l'intervento dei Signori:

1) Sindaco	AVANZINI FABRIZIO	Presente
2) Vice Sindaco	BONIFACCI NICOLETTA	Assente
3) Assessore	CHIRIVI' LUIGI	Presente

Presenti: **2** Assenti: **1**

Presiede il Sig. AVANZINI FABRIZIO

Assiste il Segretario Comunale Sig. MAGALINI DOTT.RENATO

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta
C.F.00389360207

Oggetto:

ACCESSO CIVICO. ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DOMANDE DI ACCESSO E
CONSEQUENTI MISURE ORGANIZZATIVE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'istituto dell'accesso civico è stato introdotto dall'art. 5 del D.lgs. n. 33/2013;
- nella sua prima versione, il decreto prevedeva che, all'obbligo della pubblica amministrazione di pubblicare in "amministrazione trasparente" i documenti, le informazioni e i dati elencati dal decreto stesso, corrispondesse "il diritto di chiunque di richiedere i medesimi", nel caso in cui ne fosse stata omessa la pubblicazione;
- questo tipo di accesso civico, che l'ANAC ha definito "semplice", oggi, dopo l'approvazione del D.lgs.n. 97/2016, è disciplinato dall'art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013;
- il comma 2 del medesimo articolo 5 disciplina un forma diversa di accesso civico, che l'ANAC ha definito "generalizzato", sancendo il diritto di chiunque "di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione" seppur "nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti";
- lo scopo dell'accesso generalizzato è quello "di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico";

Rilevato che il novellato art. 1, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 ridefinisce la trasparenza come "*accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni*", non più solo al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ma soprattutto come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa;

Dato atto che, al fine di dare attuazione a tale nuovo principio di trasparenza, l'ordinamento giuridico prevede tre distinti istituti:

- l'**accesso documentale** di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. ed ii., riconosciuto ai soggetti che dimostrino di essere titolari di un "*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al*

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta
C.F.00389360207

documento al quale è chiesto l'accesso", con lo scopo di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà (partecipative, oppositive e difensive) che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari,

- **l'accesso civico "semplice"**, previsto dall'art. 5 co. 1 del D.Lgs. n. 33/2013, riconosciuto a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, ma circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, al fine di offrire al cittadino un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni,
- **l'accesso civico "generalizzato"**, disciplinato dall'art. 5 co. 2 e dall'art. 5-bis del decreto trasparenza, anch'esso a titolarità diffusa, potendo essere attivato da chiunque e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, ma avente ad oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione;

Vista la deliberazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016 ad oggetto "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 c. 2 del D.Lgs. 33/2013";

Visto il Comunicato del Presidente ANAC del 27/04/2017 recante "Chiarimenti sull'attività di ANAC in materia di accesso civico generalizzato";

Viste le nuove Linee Guida Anac n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

Vista la Delibera n. 636 del 10/07/2019 "Aggiornamento dei punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j) delle Linee guida a seguito dell'entrata in vigore della legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32

Rilevato che:

- l'ANAC ha predisposto un monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni in merito alle domande di accesso generalizzato;

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta
C.F.00389360207

- a tal fine, viene raccomandata la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, “cd. registro degli accessi”, che le amministrazioni “è auspicabile pubblicino sui propri siti”;
- il registro deve contenere l’elenco delle richieste con oggetto, data e relativo esito con indicazione della data della decisione;
- il registro è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi, in “*Amministrazione trasparente*”, “*Altri contenuti-Accesso civico*”;

Ritenuto di istituire il “*Registro delle domande di accesso generalizzato*” e di assegnare la gestione del registro all’ufficio Segreteria;

Precisato che tutti gli uffici dell’ente sono tenuti a collaborare con l’ufficio Segreteria per la gestione del registro, comunicando tempestivamente allo stesso:

- copia delle domande di accesso generalizzato ricevute;
- i provvedimenti di decisione (accoglimento, rifiuto, differimento) assunti in merito alle domande stesse;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 dal Responsabile del Settore del Settore Affari Generali;

Con votazione favorevole unanime, legalmente espressa

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di istituire il “*Registro delle domande di accesso generalizzato*” (come da schema allegato), assegnandone la gestione all’ufficio Segreteria;
2. di dare atto che tutti gli uffici dell’ente sono tenuti a collaborare con l’ufficio Segreteria per la gestione del registro, comunicando tempestivamente allo stesso:
 - copia delle domande di accesso generalizzato ricevute,

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta
C.F.00389360207

- i provvedimenti di decisione (accoglimento, rifiuto, differimento) assunti in merito alle domande stesse;
- 3. di stabilire che il “**Registro delle domande di accesso generalizzato**” sia tenuto semplicemente attraverso fogli di calcolo o documenti di videoscrittura (es. excel, word, ecc.) e rechi, quali indicazioni minime essenziali: l’oggetto della domanda d’accesso generalizzato, la data di registrazione al protocollo, il relativo esito con indicazione della data;
- 4. di trasmettere il presente atto all’Ufficio Segreteria nonché a tutti i Responsabili dei Settori dell’Ente.
- 5. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta
C.F.00389360207

ORIGINALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

AREA DI COMPETENZA

AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO

**ACCESSO CIVICO. ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE
DOMANDE DI ACCESSO E CONSEGUENTI MISURE
ORGANIZZATIVE**

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che testualmente recita:

"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi".

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime: PARERE FAVOREVOLE
	Data 23-12-2019 Il Responsabile AREA AMMINISTRATIVA Apicella Dott.Ssa Giuseppina

II RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime: PARERE NON DOVUTO
	Data 23-12-2019 Il Responsabile Area Contabile Guerra Dott.Ssa Ombretta

DATA DELLA SEDUTA	ORDINE DEL GIORNO	VERBALIZZANTE
	0	IL SEGRETARIO COMUNALE

()	DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA'	DELIBERAZIONE N. 0
-----	---------------------------------------	---------------------------

